



COMUNE DI VILLASIMUS

Provincia Sud Sardegna

Regolamento dell'Imposta di soggiorno del Comune di Villasimus

Istituito con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29 giugno 2011 modificato e integrato con deliberazioni C.C. n. 38 del 30 settembre 2011, n. 4 del 06.03.2017, n. 3 del 31.01.2019, riapprovato con delibera C.C. n. 11 del 14.03.2019 e con delibera C.C. n. 3 del 22.01.2020.

Indice

ART. 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	1
ART. 2 SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.....	1
ART. 3 ESENZIONI.....	1
ART. 3-BIS PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	1
ART. 4 MISURA DELL'IMPOSTA	1
ART. 5 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE.....	2
ART. 5-BIS OBBLIGO DI RESA DEL CONTO.....	2
ART. 6 VERSAMENTI.....	3
ART. 6-BIS DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA	3
ART. 7 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO.....	3
ART. 8 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	4
ART. 9 RISCOSSIONE COATTIVA	4
ART. 10 RIMBORSI	4
ART. 11 CONTENZIOSO	5
ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI	5

Art. 1
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale" è il pernottamento nelle strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Villasimius, distinte nelle tipologie di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, e successive integrazioni e modificazioni.
2. L'imposta di soggiorno si applica, altresì, alle locazioni occasionali a fini ricettivi di cui all'art. 21-bis della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, recante "Norme in materia di turismo" e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Villasimius.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 3
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art. 1;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
 - d) i portatori di handicap autosufficienti;
 - e) i portatori di handicap non autosufficienti e loro accompagnatore.
2. Le esenzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno essere attestate e dimostrate, su richiesta del Comune, dai gestori delle strutture ricettive di cui all'art.1.

Art. 3-bis
Periodo di applicazione dell'imposta

1. Il periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Art. 4
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è stabilita nelle seguenti misure:
 - a. periodo a decorrere dal primo maggio al trenta settembre di ciascun anno solare:
 - i. € 4,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere di cui alla lettera a)

- dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, classificate 4 stelle e superiori;
- ii. € 2,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, fino a 3 stelle;
 - iii. € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive all'aria aperta ed extra-alberghiere di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni;
 - iv. € 1,00 a pernottamento a persona per le locazioni occasionali a fini ricettivi di cui all'articolo 21-bis della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16;
- b. periodi a decorrere dal primo gennaio al trenta aprile e dal primo ottobre al trentun dicembre di ciascun anno solare:
- i. € 2,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, classificate 4 stelle e superiori;
 - ii. € 1,00 a pernottamento a persona per le strutture ricettive alberghiere di cui alla lettera a) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, fino a 3 stelle;
 - iii. € 0,50 a pernottamento a persona per le strutture ricettive all'aria aperta ed extra-alberghiere di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni.
 - iv. € 0,50 a pernottamento a persona per le locazioni occasionali a fini ricettivi di cui all'articolo 21-bis della legge regionale 26 luglio 2017, n. 16.

Art. 5

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara e comunica al Comune di Villasimius - Ufficio Tributi, entro i tre giorni lavorativi successivi a ciascun mese solare, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato e il numero di quelli esenti suddivisi per categoria secondo le definizioni di cui all'articolo 3.
2. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente;

Art. 5-bis

Obbligo di resa del conto

1. I soggetti operanti presso le strutture ricettive, in quanto incaricati della riscossione e del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta secondo le disposizioni contenute nell'ordinamento contabile degli enti locali.

Art. 6
Versamenti

1. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive, da effettuarsi entro i termini di presentazione della dichiarazione stabiliti dal precedente articolo 5, deve essere effettuato sul conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Villasimius o in aggiunta, tramite altre forme di pagamento che verranno pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Nella comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, indica gli estremi della ricevuta dei versamenti effettuati a titolo d'imposta per i periodi comunicati.
- 2-bis. Qualora l'imposta da riversare sia inferiore a € 10,00 è consentito effettuare un versamento cumulativo alla prima scadenza utile al raggiungimento dell'importo di € 10,00, fermo restando l'obbligo di versamento annuale dell'imposta entro il terzo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno dell'ultimo mese di applicazione dell'imposta indicato dall'articolo 4-bis del presente regolamento, ancorché inferiore a € 10,00. Rimane altresì fermo, in ogni caso, l'obbligo di dichiarazione periodica mensile.

Art. 6-bis
Destinazione dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato per le seguenti finalità:
 - a) organizzazione, attuazione e sostegno alle iniziative culturali e di spettacolo, eventi e manifestazioni, compreso attività di supporto e di logistica;
 - b) attività di miglioramento, supporto e assistenza al traffico veicolare e pedonale;
 - c) interventi di prevenzione della sicurezza, di soccorso e di assistenza sanitaria dei turisti;
 - d) interventi di manutenzione, pulizia e sorveglianza strade, piazze, spiagge, pinete e verde pubblico e di accessibilità a mare;
 - e) servizi di informazione turistica, gestione interventi di promozione, accoglienza, trasporto e intrattenimento per i turisti e i visitatori;
 - f) interventi di gestione, manutenzione e tutela dei beni ambientali e culturali nonché dei luoghi di cultura e di pubblico spettacolo;
 - g) sostegno e promozione iniziative finalizzate allo sviluppo economico;
 - h) spese generali sostenute dal Comune per interventi, attività e iniziative nel settore turistico, culturale e ambientale fino al 20% dell'introito previsto.
2. Il Comune di Villasimius si impegna a definire annualmente, entro il mese di novembre dell'esercizio precedente e di comune accordo con le organizzazioni degli operatori turistici locali rappresentative di almeno il 50% dei posti-letto presenti sul territorio, gli interventi a sostegno delle strutture ricettive per il miglioramento dell'offerta turistica nella misura del 50% dell'introito previsto in aumento rispetto all'esercizio precedente.

Art. 7
Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

Art. 8

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 1500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Art. 11
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Relativamente all'anno 2020, le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 01/03/2020 a tutto il 31/12/2020.
2. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate alla competenza alla Giunta Comunale.